



Sentenza. n. 71/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato,
all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso, iscritto al n. **34180** del registro di segreteria (già definito con sentenza n. 377/2020), proposto da **XXX**, nato a XXX il XXX, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero elettivamente domiciliato presso lo studio dei procuratori, in Taranto, alla Via Lombardia, n. 9, e riassunto a seguito dell'annullamento di detta sentenza da parte del giudice d'appello

contro:

- **l'INPS**, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani, n. 108

e

-il **Ministero della Difesa**, costituito

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 16 gennaio 2024, l'avv. Emilia Mastrogiacomo per il ricorrente, su delega dell'avv. Cosimo Lovelli e l'avv. Fabiola Leone per l'INPS, in sostituzione dell'avv. De Leonardis, Ministero della Difesa, non comparso

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con “atto di riassunzione” depositato in data 13 marzo 2023, XXX, già dipendente civile del Ministero della Difesa, presso l’Arsenale Militare Marittimo di Brindisi, ha riassunto il giudizio, originariamente depositato in data 29 marzo 2018, con il quale chiedeva l’accertamento del diritto alla rivalutazione del periodo di attività lavorativa svolta con esposizione ad amianto, secondo i benefici previsti dall’art. 13 comma 8 della Legge 257/1992. Il ricorrente riferiva di aver prestato l’attività di elettricista presso l’Arsenale di Brindisi dall’8 ottobre 1981 al 31 dicembre 1992 e di aver ritualmente presentato all’INAIL istanza per il riconoscimento del beneficio in questione; evidenziava, altresì, di aver invano diffidato in tale senso l’INPS e il Ministero della Difesa.

2.- Si costituiva l’INPS, il quale eccepiva la prescrizione del diritto ad usufruire dei benefici pensionistici, nonché, sotto diversi profili, l’inammissibilità per intervenuta decadenza e la infondatezza della pretesa.

2.1- Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 2 settembre 2020, confermava la legittimità del suo operato e chiedeva il rigetto del ricorso.

3.- Con sentenza n. 377/2020, questa Sezione giurisdizionale accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS e, per l’effetto, rigettava il ricorso.

3.1 Con sentenza n. 22/2023, la II sez. d’Appello accoglieva il gravame presentato dal XXX in quanto riteneva non essersi compiuta “...la prescrizione decennale estintiva...” e, per l’effetto, rimetteva “...gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado di appello...”.

4.- A seguito della rituale riassunzione del giudizio, l’INPS ha fatto pervenire una memoria difensiva, con la quale ha (testualmente) riproposto tutte le eccezioni di inammissibilità e/o d’intervenuta decadenza del ricorso, insistendo per il suo rigetto ed eccependo, in via subordinata, la prescrizione dei ratei pensionistici ultra-quinquennali.

5.- All’odierna udienza, l’avv. Emilia Mastrogiacomo per il ricorrente e l’avv. Fabiola Leone per l’INPS si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per le rassegnate conclusioni.

7.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

8.- Il presente giudizio è, come su accennato, volto ad accertare il diritto del XXX, già elettricista presso l'Arsenale Militare di Brindisi (in congedo dal 1° gennaio 2001), ad ottenere la rivalutazione del periodo di attività lavorativa svolta con esposizione ad amianto, secondo i benefici previsti dall'art. 13 comma 8 della Legge 257/1992.

Prima di procedere all'esame del merito, vanno esaminate, in primo luogo, le eccezioni preliminari sollevate dall'INPS e ritenute assorbite da questo giudice con la sentenza annullata in sede di gravame.

8.1- Innanzitutto, deve dichiararsi la sussistenza della legittimazione passiva sia in capo al Ministero della Difesa, quale soggetto competente alla liquidazione del trattamento pensionistico del proprio dipendente alla data della sua cessazione dal servizio, che in capo all'I.N.P.S., in qualità di attuale detentore della posizione contributiva e pensionistica del ricorrente e soggetto competente a verificare la valorizzazione del rapporto contributivo (Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 7 ottobre 2019, n. 566).

8.2- Si rivela del tutto infondata l'eccezione d'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per sopraggiunta decadenza *ex art. 47, comma 5 del D.L. 269/2003* (convertito con L. 326/2003).

L'eccezione proposta dall'INPS si fonda sulla previsione dell'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 326 del 2003), a norma del quale *“i lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”*.

Poiché il decreto interministeriale richiamato, il d.m. 27 ottobre 2004, è stato pubblicato il 17 dicembre 2004, la decadenza sarebbe maturata per tutti i lavoratori che non abbiano presentato la domanda all'INAIL entro il termine del 15 giugno 2005.

Ed invero, in disparte la circostanza che risulta dagli atti incartati al fascicolo processuale, che il ricorrente ha presentato tempestivamente la domanda all'INAIL (non avendosi motivo di dubitare dell'esplicito richiamo alla stessa, effettuato dal medesimo Istituto

destinatario nella successiva nota di risposta), va, in ogni caso, evidenziato che in sede di conversione, è stato inserito nell'art. 47 il comma 6 bis che fa salve le disposizioni previgenti *“...per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento...”*. Pertanto, la novella legislativa consente di escludere dalla decadenza prevista dal comma 5, fra gli altri, quei lavoratori che, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269 del 2003 (2 ottobre 2003), erano già stati collocati in pensione o avevano già maturato il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici contributivi in esame (in tal senso da ultimo Cass. Sez. Lav. n. 2243/2023; n. 1607/2022; n. 27553/2020).

Poiché il ricorrente è stato collocato in pensione dal 1° gennaio 2001, egli risulta escluso dal regime decadenziale introdotto dal quinto comma dell'art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, sicché, l'eccezione di decadenza, proposta dall'INPS, deve essere rigettata.

Né, ovviamente (e a maggior ragione), alcuna valenza può conferirsi a quanto affermato dall'Istituto previdenziale circa l'asserita sussistenza di uno specifico obbligo, in capo al XXX, di ripresentare la domanda *de qua* all'INPS stesso, oltre che all'INAIL (cfr. pagg. 2 e 3 della memoria difensiva).

8.3- Analogamente destituita di giuridico fondamento, si profila l'eccepita decadenza dell'azione giudiziaria riferita all'asserita applicazione, al caso di specie, dell'art. 47 del d.p.r. n. 639/1970 (secondo cui *“...per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione...”*), ed invero, secondo il consolidato

orientamento della giurisprudenza contabile, la richiamata norma è riferita esclusivamente all'ordinamento previdenziale di pertinenza dell'Assicurazione Generale Obbligatoria di competenza del giudice ordinario e, dunque, non riconducibile nell'alveo dei giudizi pensionistici devoluti al giudice contabile (*ex multis*: Sez. giur. Puglia, sentt. nn. 690/2022 e 164/2023, Sez. giur. Friuli-Venezia-Giulia, sent. n. 23/2016; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 64/2020; Sezione giur. Campania, sent. n. 1293/2021).

8.4- Priva di fondamento appare, infine, l'eccezione di nullità sollevata dall'INPS, sul rilievo che il ricorrente non avrebbe indicato il periodo di esatta esposizione all'amianto né *"...il lavoro dallo stesso svolto a contatto con le polveri dell'amianto..."*. Sul punto specifico, è appena il caso di evidenziare che, contrariamente a quanto affermato dall'Istituto previdenziale, il XXX ha specificatamente indicato il periodo in cui, in qualità di "elettricista", sarebbe stato esposto alle fibre di amianto (6 ottobre 1981 - 31 dicembre 1992), argomentando, altresì, in merito alla sussistenza dei presupposti giuridici per il riconoscimento del beneficio pensionistico in questione.

9.- Passando al merito osserva questo Giudice che la L. 27 marzo 1992 n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", all'art. 13 comma 8, come modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 4 agosto 1993, n. 271, dispone che *"...Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5..."*. Successivamente il D.L. 30 settembre 2003 n. 269 conv. in L. 24 novembre 2003 n. 326, all'art. 47 comma 1, ha modificato il coefficiente moltiplicatore riducendolo da 1,5 a 1,25 e ha disposto l'applicazione di tale coefficiente ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, e non, anche, della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Le disposizioni previgenti, tuttavia, sono state fatte salve, oltre che a favore dei lavoratori, come il ricorrente, che hanno maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al trattamento pensionistico, nei confronti di *"coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la*

stessa data” (art. 3, comma 132 della L. n. 350/2003).

Alla luce della su richiamata cornice normativa di riferimento, come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto del XXX alla rivalutazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8, L. 257/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con l’applicazione del coefficiente di 1,50, atteso che la relativa domanda, sebbene formulata dopo la modifica introdotta dall’art. 47 D.L. 269/2003, è stata presentata da un soggetto che ha maturato il diritto ai benefici in questione prima del 2 ottobre 2003 (Corte dei conti, Sez. II^a appello, 20 maggio 2019, n. 148).

Nella fattispecie in esame, considerato che il ricorrente è stato posto in quiescenza con decorrenza dal 1° gennaio 2001, dopo avere svolto per oltre dieci anni le mansioni di “elettricista” presso l’Arsenale Militare Marittimo di Taranto (nel periodo 8 ottobre 1981 - 31 dicembre 1992), con esposizione ultradecennale all’amianto, come certificato dall’INAIL in data 13 novembre 2014 (previa acquisizione - e in conformità - del relativo “curriculum lavorativo” rilasciato, a tali fini, dal Ministero della Difesa), non v’è dubbio che il medesimo avesse diritto a chiedere l’applicazione a suo favore della normativa in esame.

In conclusione, il ricorrente ha diritto alla riliquidazione, nei limiti della prescrizione (come si dirà meglio *infra*) del trattamento pensionistico, con la rivalutazione a coefficiente 1,5 del periodo 8 ottobre 1981 - 31 dicembre 1992, durante il quale è stato esposto all’amianto, come da certificato dall’INAIL del 13 novembre 2014.

9.2- Viene accolta l’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei proposta dall’INPS nel contesto della memoria difensiva, con riferimento alla presentazione dell’istanza inoltrata dal XXX in via amministrativa (in data 8 aprile 2015).

Ed invero, l’art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, convertito nella l.n. 739/1939, come sostituito dall’art. 2 della l. n.428/1985, sancisce il termine di prescrizione quinquennale per le rate di pensione dovute dallo Stato nonché a titolo di arretrati, decorrente dal “*giorno in cui il diritto può essere fatto valere*”, ai sensi del comma 2, ovverosia dalla scadenza di ogni rata mensile (e comunque non anteriore a quella di comunicazione del provvedimento

concessivo della pensione, ai sensi dell'art.143, comma 5 del d.P.R. n.1092 del 1973). Pertanto, va riconosciuta la prescrizione dei ratei arretrati e relativi accessori di legge maturati antecedentemente al quinquennio che precede il primo atto interruttivo, ai sensi dell'art.2943 c.c., che deve riferirsi, sulla scorta dei documenti agli atti di causa, all'istanza amministrativa (allegata al ricorso di primo grado), pervenuta all'INPS di Brindisi in data 8 aprile 2015, con cui il ricorrente chiedeva di ottenere il riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all'amianto.

Vanno, pertanto, dichiarati prescritti i ratei, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturati anteriormente all'8 aprile 2010.

10.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'INPS alla refusione delle spese di lite, comprensive della fase d'appello, da distrarsi in favore del difensore dichiarato antistatario, liquidate nell'importo complessivo di € 700,00 oltre oneri ed accessori di legge.

Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della sentenza.

Così deciso, in Bari, all'esito dell'udienza pubblica del 16 gennaio 2024.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Depositata in Segreteria il 28.03.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 28.03.2024
Il Funzionario
F. to (Dott.ssa Anna Rossano)